



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI  
UFFICIO 7

DGSAF :I.5.h.g



Alle Regioni e PA  
Loro Sedi

Alle Associazioni di categoria  
[assalco@assalco.it](mailto:assalco@assalco.it)  
[assalzoo@assalzoo.it](mailto:assalzoo@assalzoo.it)  
[aisa@federchimica.it](mailto:aisa@federchimica.it)  
[unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
[segreteria@assocarni.it](mailto:segreteria@assocarni.it)

## **OGGETTO: Etichettatura dei mangimi destinati all'esportazione, presenza delle indicazioni obbligatorie in lingua Italiana**

In merito ad alcuni quesiti relativi alla necessità o meno di riportare le indicazioni obbligatorie in lingua Italiana nell'etichettatura dei mangimi destinati all'esportazione verso Paesi Terzi, si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg.(CE) 767/09 in materia di etichettatura ed immissione sul mercato di mangimi, le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono essere riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente, dell'etichetta applicata o del documento di accompagnamento in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato.

Tuttavia, il campo di applicazione del Reg.(CE) 767/09 è relativo, ai sensi dell'art. 2 dello stesso regolamento, **esclusivamente ai mangimi immessi in commercio nella Comunità.**

Il riferimento per l'etichettatura dei mangimi destinati ad essere immessi sul mercato in Paesi Terzi è pertanto da ricercare nell'art.12 del reg.(CE) 178/02:

*"1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."*

Inoltre il Considerandum 24, del reg. (CE) 767/09 recita:

*"Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore"*

Da quanto sopra, si evince che la presenza dell'etichettatura nella lingua del Paese di destinazione è una condizione prevista per l'immissione in commercio del mangime in detto Paese. Tale disposizione tutela l'utilizzatore dei mangimi nel Paese Terzo, nonché dà la possibilità alle autorità competenti di tale Paese, di effettuare i controlli e le verifiche che esse ritengono opportune.


Per quanto riguarda l'etichettatura dei suddetti mangimi anche in lingua Italiana, tale prassi ricade nel campo dell'etichettatura facoltativa.

Tuttavia, considerato che molti mangimi destinati all'esportazione sono soggetti a certificazione veterinaria, è necessario che, in tali casi, L'OSM fornisca all'autorità competente locale, una traduzione ufficiale in lingua italiana delle informazioni obbligatorie utilizzate nell'etichettatura dei mangimi esportati nei vari Paesi Terzi, al fine di permettere eventuali verifiche.

Si sottolinea infine l'opportunità che sugli imballaggi dei prodotti in questione venga riportata chiaramente la dizione "DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI".

Si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dr. Silvio Borrello



Referente del procedimento  
Laura Contu [l.contu@sanita.it](mailto:l.contu@sanita.it)  
Responsabile del procedimento  
Carmelo Cicero [c.cicero@sanita.it](mailto:c.cicero@sanita.it)